

Obbligazioni - Interessi - Soppressione dell'EFIM

Beni - Immateriali - Diritti di autore - Proprietà intellettuale - Opere protette - Format - Riconoscimento del diritto d'autore l'n tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un format integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l' ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.(Nella specie la Corte ha escluso che potesse essere protetta la mera ideazione, senza ulteriori dettagli, di una serie televisiva che aveva ad oggetto le vicende personali e l'attività di un commissariato di polizia romano in cui fosse presente in posizione di rilievo, una donna). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21172 del 13/10/2011

Beni - Immateriali - Diritti di autore -Proprietà intellettuale - Opere protette -"Format" - Riconoscimento del diritto d'autore

In tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un "format" integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l' ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.(Nella specie la Corte ha escluso che potesse essere protetta la mera ideazione, senza ulteriori dettagli, di una serie televisiva che aveva ad oggetto le vicende personali e l'attività di un commissariato di polizia romano in cui fosse presente in posizione di rilievo, una donna). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21172 del 13/10/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21172 del 13/10/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, volto a denunciare tanto la violazione degli artt. 2598, 2599 e 2600 c.c. quanto vizi di motivazione della sentenza impugnata, si riferisce alla reiezione della domanda proposta dall'attore in tema di concorrenza sleale. Il ricorrente lamenta che tale domanda non avrebbe potuto esser rigettata per l'asserita non tutelabilità dell'opera dell'ingegno pedissequamente imitata, perché, così argomentando, la corte territoriale ha sovrapposto indebitamente due piani diversi e tra loro non confondibili, essendo sanzionabile l'imitazione servile e la concorrenza parassitaria, o comunque la violazione delle regole di correttezza tra concorrenti, anche a prescindere dall'esistenza dei presupposti per la tutela del diritto d'autore. Censura inoltre il ricorrente l'affermazione dell'impugnata sentenza che, negandogli la qualifica d'imprenditore, non avrebbe considerato come tale qualifica non implichi necessariamente la presenza di un'azienda dotata di un rilevante apparato esteriore e sussista, invece, ogni qual

Obbligazioni - Interessi - Soppressione dell'EFIM

volta un'attività economica e commerciale sia riferibile ad un determinato soggetto; e tale sarebbe, appunto, il sig. Bo., al quale fa capo la società cinematografica "NordEst", produttrice dello schema di programma televisivo di cui si discute.

2. Col secondo motivo di ricorso ugualmente vengono denunciati sia vizi di motivazione del provvedimento impugnato sia errori di diritto, questa volta riferiti all'art. 2575 e segg. c.c., ed alla L. n. 633 del 1941, artt. 1, 2 e 158.

Il ricorrente insiste nel sostenere la tutelabilità quale opera dell'ingegno dello schema di base (cd. format) di un programma televisivo, negli stessi termini in cui si reputa tutelabile il diritto d'autore relativo ad un'opera incompleta. A suo giudizio, le affermazioni dell'impugnata sentenza in ordine all'incompletezza dello schema da lui ideato non varrebbero, perciò, ad escludere la tutela; e sarebbero errate laddove si riferiscono alla pretesa incompletezza del contenuto ideativo del programma, trascurando che non già il contenuto, bensì la forma, è ciò che caratterizza la creatività e l'originalità dell'opera dell'ingegno imprimendole l'impronta personale dell'autore.

3. L'ultimo motivo del ricorso attiene esclusivamente alla motivazione della sentenza impugnata, di cui si denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà nell'interpretazione delle risultanze della prova orale e di quella documentale. 4. Prima di scendere all'esame del contenuto delle riferite censure una premessa s'impone.

Essendo stata emessa l'impugnata sentenza nel marzo 2009, al presente ricorso risultano applicabili, *ratione temporis*, le disposizioni contenute nell'art. 366-bis c.p.c., delle quali i controricorrenti hanno eccepito il mancato rispetto.

Il citato articolo del codice di rito prescrive, com'è noto, che i motivi di ricorso per cassazione con cui vengano denunciati errori di diritto siano corredati, a pena d'inammissibilità, da un quesito idoneo a far risultare la questione giuridica sulla quale si chiede alla Suprema Corte di pronunciarsi. I motivi volti, invece, a lamentare vizi di motivazione del provvedimento impugnato debbono, sempre a pena d'inammissibilità, contenere l'indicazione del fatto controverso, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E la giurisprudenza di questa corte in più occasioni ha precisato che detta indicazione deve consistere in un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che si presenti specificamente destinato a circoscrivere riassuntivamente i limiti del fatto controverso in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., *ex multis*, Sez. un. 24 marzo 2009r n. 7032; e Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Il ricorso ora in esame, come s'è detto, denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata tanto nei primi due motivi, nei quali si fa questione anche di *errores in iudicando*, quanto nel terzo. I primi due motivi si concludono con altrettanti quesiti di diritto, riferiti alle censure proposte a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (quesiti peraltro, come si vedrà esaminando il primo motivo, non sempre formulati in modo completo), ma non contengono il momento di sintesi con l'indicazione riassuntiva e specifica del fatto controverso che dovrebbe corredare le ulteriori censure formulate con riferimento al successivo medesimo art. 360, n. 5. Donde l'inevitabile inammissibilità di tali ulteriori censure. Non è invece carente, sotto questo profilo, il terzo motivo di ricorso, che contiene una sintesi conclusiva (impropriamente definita quesito di diritto) in cui

Obbligazioni - Interessi - Soppressione dell'EFIM

si rinviene l'indicazione del fatto controverso - la completezza del prodotto ideato dal ricorrente - sul quale la censura verte.

5. Ciò premesso, si può ora procedere ad esaminare i motivi del ricorso, ma appare preferibile cominciare dal secondo, che investe l'oggetto della domanda principale proposta in causa dall'attore. Le censure contenute in detto motivo non appaiono fondate. 5.1. Non è la prima volta che si discute dinanzi a questa corte della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d'autore, del cosiddetto format di un programma televisivo, ossia dello schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La sentenza n. 17903 del 2004, dopo aver evidenziato l'esistenza di orientamenti diversi nella giurisprudenza di merito in ordine al livello di completezza occorrente perché un simile elaborato possa ambire alla tutela autoriale, non ritenne di dover prendere esplicita posizione sul punto per l'assorbente ragione che, in quel caso, faceva comunque difetto il requisito dell'originalità dell'opera, giacché lo schema di programma del quale in quella sede si discuteva era stato mutuato da esperienze già sviluppate in altri paesi.

Nella più recente sentenza n. 3817 del 2010 si è però affermato che, per stabilire se il format di un programma televisivo integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, pur dovendosi prescindere da un'assoluta novità e originalità di esso nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è possibile - in assenza di una definizione normativa - aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della Siae n. 66 del 1994, secondo cui l'opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. Su tale presupposto, la Suprema corte ha ritenuto che correttamente, in quel caso, i giudici d'appello non avessero concesso tutela a programmi televisivi prevalentemente caratterizzati da dialoghi tra attore-autore e pubblico del tutto improvvisati e privi di qualsiasi struttura predefinita.

5.2. Benché la definizione così prospettata sembri adattarsi meglio a spettacoli d'intrattenimento che non ad opere destinate ad avere un vero e proprio sviluppo narrativo, quale è quella di cui si discute nella presente causa, se ne può dedurre la conferma della necessità, ai fini della qualifica di opera dell'ingegno in relazione alla quale possa essere tutelato il diritto d'autore, di una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa. Il che, quando appunto si tratti della rappresentazione televisiva di una vicenda destinata a svilupparsi in serie più o meno definita di episodi con un contenuto narrativo da elaborare via facendo, postula l'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione.

Se tali elementi facciano difetto, o se non siano elaborati in modo sufficientemente chiaro e definito, non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell'ingegno, perché si è in presenza di un'ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un'opera dell'ingegno. 5.3. È bensì vero che, come il ricorrente sottolinea, la tutela del diritto d'autore è applicabile anche alle opere incomplete; ma altro è un'opera che abbisogna di un completamento, altro un'ideazione ancora così embrionale e vaga da non permettere di apprezzarne il livello minimo di creatività ed

Obbligazioni - Interessi - Soppressione dell'EFIM

originalità: perché è ben evidente che anche quest'ultimo requisito - quello, appunto, dell'originalità dell'opera - non può essere adeguatamente vagliato se non in presenza di un elaborato dotato di un minimo indispensabile di specificità; ed anche la distinzione tra profili formali e profili contenutistici dell'opera, sulla quale il ricorrente insiste, perde di significato quando l'idea creativa sia così vaga da non poter neppure assumere una forma connotata in modo sufficientemente specifico.

L'impugnata sentenza non si è in alcun modo discostata dal principio di diritto sopra enunciato sub 5.2.). Ne ha fatto invece applicazione, avendo accertato che quanto in concreto elaborato dal sig. Bo. - la mera ideazione, senza ulteriori dettagli, di una serie televisiva avente ad oggetto vicende personali e l'attività professionale di funzionari di un commissariato di polizia romano in cui fosse presente, in posizione di rilievo, anche una donna - non era sufficientemente specifico ed originale da poter ambire al richiesto livello di tutela. Correttamente inquadrato nei principi giuridici cui s'è accennato, un tale accertamento si risolve in una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità.

6. L'accertamento e le valutazioni di merito di cui s'è detto potrebbero, ovviamente, essere censurate sotto il profilo della sufficienza e congruità della motivazione che le sorregge in punto di fatto.

S'è già visto, però, come il profilo di doglianza a tal riguardo contenuto nel secondo motivo del ricorso non sia ammissibile, ed ora va aggiunto che, sia pure per una ragione diversa, non è ammissibile neppure il terzo motivo, che proprio sulla motivazione dell'impugnata sentenza insiste.

Quel motivo, infatti, è volto a sostenere che la corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo delle risultanze istruttorie testimoniali e documentali, dalle quali, contrariamente a quanto il giudice d'appello ha ritenuto, non si evincerebbe affatto che lo schema di programma televisivo del quale si discute era estremamente vago e generico.

Si tratta, tuttavia, di una censura che non pone in luce uno o più ben determinati vizi logici della motivazione della sentenza sul punto, ma sollecita una rivisitazione completa e complessiva delle risultanze di causa, senza la quale sarebbe del tutto impossibile esprimere il giudizio che il ricorrente invoca. Ma una tale rivisitazione è preclusa al giudice di legittimità, ne', d'altronde, il ricorrente ha cura di riportare il tenore integrale delle deposizioni testimoniali e della documentazione cui fa cenno, di indicare specificamente in quali atti del processo di merito esse si trovino e di depositarne copia unitamente al ricorso. 7. Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, che si riferisce, come già detto, al mancato accoglimento della domanda subordinata, che era stata proposta dall'attore per ottenere il risarcimento dei danni per concorrenza sleale.

Ma tale motivo di ricorso non appare ammissibile.

7.1. La suddetta domanda è stata rigettata dalla corte d'appello sulla scorta di due distinte ed autonome rationes decidendi: la prima basata sulla già rilevata non configurabilità in capo all'attore di un'idea sufficientemente definita, che potesse perciò essere pedissequamente imitata con effetti confusori da parte del convenuto;

l'altra (sulla quale si era più specificamente fondata la sentenza di primo grado) facente leva sul rilievo che l'attore non ha dimostrato di essere un imprenditore e di potere perciò ambire alla tutela prevista dall'art. 2598 c.c..

Obbligazioni - Interessi - Soppressione dell'EFIM

Il ricorrente intende censurare entrambe tali argomentazioni, onde può dirsi che il motivo di ricorso in esame, pur se unitariamente espresso, contiene due ben distinte doglianze.

In applicazione del disposto del già citato art. 366-bis c.p.c., però, ciò avrebbe dovuto condurre a corredare l'indicato motivo di ricorso con due quesiti, per porre questa corte in grado di enunciare (non già solo uno, bensì) due distinti principi di diritto, rispettivamente riferiti alla prima ed alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata. Così invece non è, perché a conclusione del medesimo motivo di ricorso è stato enunciato un unico quesito, che rispecchia la prima delle due accennate doglianze, concernente la diversità dei presupposti occorrenti per la tutela del diritto d'autore e per il risarcimento del danno da concorrenza sleale, senza in alcun modo accennare all'altro decisivo profilo: quello relativo alla mancata prova della qualità d'imprenditore in capo al ricorrente (nè, come già accennato, si rinviene nel ricorso una qualche sintesi del fatto controverso che possa dare adito a censure di difetto di motivazione sul punto). Ne deriva l'inammissibilità della censura riguardante tale ultimo profilo e, di riflesso, l'irrilevanza anche della censura inerente al primo dei due argomenti posti a base della decisione con cui è stata rigettata la domanda in tema di concorrenza sleale, perché siffatta decisione manterrebbe comunque un sufficiente fondamento nell'argomentazione non ammissibilmente censurata. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Tali spese vengono liquidate in favore dei controricorrenti sigg.ri Valsecchi e Nesbit e società Taodue Film, in Euro 4.200,00 (di cui 4.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ed in egual misura in favore dell'altra separata controricorrente società R.T.I. - P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti sigg.ri Valsecchi e Nesbitt e società Taodue Film s.p.a., in Euro 4.200,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ed in egual misura in favore della controricorrente società R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a.. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011